

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3707 del 20/07/2023
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE (COD. PRATICA FC07A0052) E VARIANTE ALLA CONCESSIONE (COD. PRATICA FC05A0029) DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME BIDENTE IN LOCALITA' ISOLA CAPACCIO IN COMUNE DI SANTA SOFIA (FC) CON CONDIVISIONE DELLE OPERE. DITTA: ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. PRATICHE: FC07A0052 E FC05A0029
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3805 del 18/07/2023
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno venti LUGLIO 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di

Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che con domanda prot. 0861379.E del 04/12/2015, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a., c.f. 00337870406, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali dal fiume Bidente, nel Comune di Santa Sofia (FC), località Isola-Capaccio, ad uso consumo umano, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. 8437/2010 (cod. pratica FC07A0052), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante manufatti già esistenti ovvero attraverso l’utilizzo di una delle tre pompe presenti nella vasca di dissabbiatura, impianto elettrico, strumentazione di controllo, condotte e punti di clorazione facenti parte del by-pass di Capaccio di cui alla pratica cod. FC05A0029 intestata a Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a., e attraverso la nuova pompa sommergibile dedicata alla derivazione in oggetto, installata nella vasca di accumulo esistente, che ha una portata modulante da 100 a 190 l/s e un’altezza massima di 40 m ed è collegata alla tubazione di mandata all’impianto di potabilizzazione. La pompa esistente, pompa sommergibile Grundfoss di potenza 50 KW, è abbinata ad un inverter per regolare la portata di acqua da sollevare dalla vasca di decantazione all’accumulo fino a 190 l/s, così

come evidenziato dagli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza e presenti nel fascicolo agli atti del Servizio.

- ubicazione del prelievo: Comune di Santa Sofia (FC), in località Isola-Capaccio, su pertinenza idraulica del fiume Bidente, censita al fg. n. 48, fronte mapp. n.128; coordinate UTM RER x: 732140; y: 868100;
- destinazione della risorsa ad uso consumo umano;
- portata massima di esercizio pari a l/s 190; portata media pari a l/s 111;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 3.500.000;

PRESO INOLTRE ATTO che:

- con domanda PG/2021/523134 del 27/05/2021, Romagna Acque Società delle fonti S.p.a. ha avviato presso il Servizio Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna la Valutazione Ambientale Preliminare ai sensi dell'art. 6 della LR 4/2018 che recepisce l'art.6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di "Efficientamento dell'impianto di sollevamento dal Fiume Bidente in località Capaccio" di cui alla determina 1085/2007 codice pratica FC05A0029;
- che con nota acquisita al prot, PG/2021/0092831 del 14/06/2021 il Servizio regionale di cui al punto precedente ha comunicato che il progetto di efficientamento dell'impianto di sollevamento dal Fiume Bidente in località Capaccio *"non necessita di essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening)"*;
- il tipo di intervento, che consiste nella demolizione del pozzetto di sezionamento esistente e nella realizzazione di un nuovo manufatto in conglomerato cementizio armato, all'interno del quale installare una stazione di grigliatura fine in grado di trattenere il materiale grossolano che, non venendo bloccato dalla griglia a pettine posta in alveo, tenderebbe ad essere

trasportato dalla corrente fino ai pozzi di derivazione, non comporta rilevanti modifiche all'opera di presa, valutate come non sostanziali;

- che con nota prot. PG/2022/0179767 del 02/11/2022 sono state richieste integrazioni documentali e riscontro in merito alla verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione allegato alla determina di variante 8437 del 03/08/2010 ed in particolare la prescrizione riportata all'art. 2 del disciplinare (cod. pratica FC07A0052);
- che con nota acquisita al prot. PG/2023/0002885 del 09/01/2023 sono state trasmesse le integrazioni di cui al punto precedente;

DATO ATTO che il lavori in variante non sostanziale di efficientamento dell'impianto di sollevamento dal Fiume Bidente in località Capaccio di cui alla concessione codice FC05A0029, per la quale, come sopra accennato, non è stato ritenuto necessario l'esperimento di una procedura di valutazione di impatto ambientale dal Servizio regionale competente, hanno variato anche l'opera di presa prevista nella concessione cod. FC07A0052 che col presente atto si va a rinnovare;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso consumo umano;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- è ubicata all'interno della ZSC-ZPS - IT4080011 - "Rami del Bidente, Monte Marino", in base alla d.G.R. 1191/2007;

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO:

- che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione, pari a mc/annui 3.500.000, risulta coerente con il fabbisogno idrico stimato in relazione al numero di abitanti serviti, pari a 46.205;

PRESO ATTO INOLTRE del parere espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente, Settore Tutela dell’Ambiente ed Economia Circolare Area Tutela e Gestione Acqua (PG/2023/0050899 del 22/03/2023);
- Regione Emilia Romagna, Direzione Generale cura del Territorio e dell’Ambiente, Settore Aree Protette Foreste e Sviluppo Zone Montane e Biodiversità (PGDG/2022/0178621 del 28/10/2022);
- Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna, Ufficio Territoriale Forlì-Cesena (PGDG/2022/0183462 del 08/11/2022);
- Ausl Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Ravenna (PG/2023/0077161 del 03/05/2023)

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) riferito alle pratiche FC07A0052 e FC05A0029 (come da det. 8437 del 03/08/2010 e det. det. 1085 del 06/02/2007) attualmente pari a l/s 236, debba essere aggiornato nella misura pari a l/s 540 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 830 in quello invernale, ferma restando la possibilità di presentazione da parte di Romagna Acque di una proposta progettuale per la ridefinizione sperimentale di un DMV/DE sito specifico;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2023, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato, con riferimento alla concessione (cod. Pratica FC07A0052), in data 06/07/2023 la somma pari a 1.088,03 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 03/04/2008, nella misura di 3.550,26 euro fino alla concorrenza di € 4.638,28 ;
- ha versato, con riferimento alla concessione (cod. Pratica FC05A0029), in data 06/07/2023 la somma pari a 59,50 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 07/02/2007, nella misura di 331,50 euro fino alla concorrenza di € 391,00;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione con variante non sostanziale alle opere (cod. pratica FC07A0052) con conseguente variante anche della concessione (cod. pratica FC05A0029) che condivide le medesime opere;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a., c.f. 00337870406, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali dal fiume Bidente cod. pratica FC07A0052, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante manufatti già esistenti ovvero attraverso l'utilizzo di una delle tre pompe presenti nella vasca di dissabbiatura, impianto elettrico, strumentazione di controllo, condotte e punti di clorazione facenti parte del by-pass di Capaccio di cui alla pratica cod. FC05A0029 intestata a Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a., e attraverso la nuova pompa sommergibile dedicata alla derivazione in oggetto, installata nella vasca di accumulo esistente, che ha una portata modulante da 100 a 190 l/s e un'altezza massima di 40 m ed è collegata alla tubazione di mandata all'impianto di potabilizzazione;

- ubicazione del prelievo: Comune di Santa Sofia (FC), in località Isola-Capaccio, su pertinenza idraulica del fiume Bidente, censito al fg. n. 48, fronte mapp. n.128; coordinate UTM RER x: 732140; y: 868100;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 190; portata media pari a l/s 111;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 3.500.000;
2. di aggiornare, con riferimento alla concessione rinnovata (cod. Pratica FC07A0052) e alla concessione (FC05A0029) il DMV (Deflusso Minimo Vitale) nella misura pari a l/s 540 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 830 in quello invernale;
 3. di stabilire la scadenza della concessione al 19 giugno 2049;
 4. di approvare, con riferimento alla concessione rinnovata (cod. Pratica FC07A0052) il disciplinare allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 04/07/2023;
 5. di dare atto che il lavori in variante non sostanziale delle opere assentiti col presente atto, vanno a costituire variante anche della concessione cod. FC05A0029 incidendo sulle medesime opere;
 6. di approvare, con riferimento alla concessione (cod. Pratica FC05A0029) il disciplinare aggiuntivo/modificativo del disciplinare di concessione parte integrante della det. 1085/2007, allegato alla presente determinazione, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 04/07/2023, confermando i restanti articoli del disciplinare modificato;
 7. di dare atto che per la concessione rinnovata (cod. FC07A0052) l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 è pari a 4.638,28 euro e l'importo relativo al deposito cauzionale è stato aggiornato fino alla concorrenza di 4.638,28 euro;

8. di dare atto che per la concessione cod. FC05A0029 il canone per l'occupazione delle aree demaniali non è dovuto in quanto le infrastrutture idriche sono di proprietà di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a., società a totale partecipazione pubblica (DGR 913/2009);
9. che l'importo relativo al deposito cauzionale è stato aggiornato sino alla concorrenza di 391,00 euro (cod. FC05A0029);
10. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
12. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
13. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
14. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a., c.f. 00337870406, (cod. pratica FC07A0052).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo è esercitato mediante manufatti già esistenti ovvero attraverso l'utilizzo di una delle tre pompe presenti nella vasca di dissabbiatura, impianto elettrico, strumentazione di controllo, condotte e punti di clorazione facenti parte del by-pass di Capaccio di cui alla pratica cod. FC05A0029, e attraverso la nuova pompa sommergibile dedicata alla derivazione in oggetto, installata nella vasca di accumulo esistente, che ha una portata modulante da 100 a 190 l/s e un'altezza massima di 40 m ed è collegata alla tubazione di mandata all'impianto di potabilizzazione. La pompa esistente, pompa sommergibile Grundfoss di potenza 50 KW, è abbinata ad un inverter per regolare la portata di acqua da sollevare dalla vasca di decantazione all'accumulo fino a 190 l/s,
2. L'opera di presa è sita in Comune di Santa Sofia (FC), in località Isola Capaccio, su terreno di proprietà del demanio idrico, censito al fg. n. 48, fronte mapp. n.128; coordinate UTM RER X: 732140; y: 868100;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso consumo umano.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 190, portata media pari a 111 l/s, e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 3.500.000.

3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato per dieci mesi all'anno, con l'esclusione dei mesi di luglio e agosto.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico codice IT081102010000001ER - Bidente di Corniolo - Bidente.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2023 è pari a 4.638,28 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 4.638,28 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 19/06/ 2049.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne

avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Deflusso minimo vitale** – E' fatto obbligo al concessionario di garantire il rispetto del DMV nella misura pari a l/s 540 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 830 in quello invernale.
2. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e ad Arpae Direzione Tecnica – Servizio Gestione Demanio Idrico. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Sospensioni del prelievo:**
 - **Il prelievo dovrà essere sospeso nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno, così come stabilito dall'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli.**

- Il concessionario è comunque tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga ulteriori limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna, Ufficio Territoriale Forlì-Cesena (PGDG/2016/0183462 del

08/11/2022) per l'occupazione delle aree demaniali funzionali al prelievo e per la variante alla concessione codice pratica FC05A0029 denominato by-pass:

- 1) La durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;
- 2) Di stabilire in 24 mesi la durata dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione;
- 3) L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali presentati. Il Direttore dei lavori dovrà presentare, a conclusione delle opere, dichiarazione di conformità al progetto oggetto di concessione.
- 4) In particolare, il richiedente, nell'esecuzione dei lavori, dovrà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, D. Lgs. n. 81/2008, tenendo sollevata questo Servizi (Autorità idraulica) da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, dovrà essere preventivamente concesso dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;
- 5) Per l'esecuzione di eventuali lavori di modifica del manufatto di presa esistente, il richiedente dovrà munirsi di regolare autorizzazione rilasciata dall'Amm.ne concedente. In caso di necessità di intervento urgente di riparazione dell'opera di derivazione, la Ditta concessionaria è tenuta a dare all'UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta;
- 6) Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi, il Richiedente è tenuto a

comunicare, di sua iniziativa, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevarsi errate;

- 7) Il richiedente la concessione dovrà dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena, della data di inizio dei lavori, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio sopracitato, delle possibili turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento;
- 8) Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n.1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE);
- 9) Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta al Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) i soli lavori necessari a mantenere efficiente il manufatto di presa nella sua interezza, la sezione idraulica del corso d'acqua sgombra da sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione e/o materiale, sedimenti e occlusioni che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque. Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente. L'area a monte e a valle del manufatto di presa (briglia), per una lunghezza almeno pari a 10 metri, dovrà essere mantenuta pulita e

sgombra da qualsiasi tipo di materiali, detriti o rifiuti, che possano essere trascinati da eventuali piene, o dalla vegetazione, ai fini di favorire il naturale deflusso delle acque.

- 10) Resta per intero in capo al richiedente l'onere della corretta conservazione del manufatto di presa (briglia), la sua ispezione dopo ogni piena e la contestuale rimozione di ogni ostacolo al libero deflusso delle acque, la sua verifica di stabilità ed in particolare di ogni onere riguardante la sicurezza dell'opera e del suo utilizzo;
- 11) I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'ASTePC. è proibito gettare o abbandonare nel corso d'acqua rifiuti o materiali e/o prodotti;
- 12) Resta facoltà di questa Agenzia prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione, finalizzati all'ottimale gestione idraulica, di cui dovesse insorgere la necessità. Allo stesso modo nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato dalla concessione debba essere oggetto di lavori di sistemazione idraulica potrà essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e priva di qualunque materiale o manufatto;
- 13) Il ripristino ed il risarcimento di eventuali danni a terzi, conseguenti ai lavori o all'occupazione oggetto della presente concessione sono a carico del concessionario.

Condizioni generali

- a. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.

- b. b) L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.
- c. Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private, non di proprietà del richiedente, eventualmente necessarie per la realizzazione del nuovo manufatto (area di cantiere, stoccaggio materiali) dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari;
- d. Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione di Bollettini di vigilanza/allerta nel sito "Allerta Meteo Emilia Romagna" <https://allertameteo.regione.emiliaromagna.it/allerte-e-bollettini>, sarà cura del richiedente consultare tale documentazione che è reperibile presso il sito citato, oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;
- e. L'UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
- f. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);

- g. E' compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle occupazioni di che trattasi;
 - h. In caso di mutamento della situazione di fatto o sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente;
 - i. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90, che contro il presente provvedimento si potrà proporre ricorso, secondo le rispettive competenze, al Tribunale delle acque territoriale o al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto o dalla notifica dello stesso conformemente a quanto previsto dagli artt. 18, 140, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933;
 - j. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative in materia di trasparenza richiamate in parte narrativa.
2. Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare Area Tutela e Gestione Acqua (PG/2023/0050899 del 22/03/2023) il concessionario è tenuto a:

A. Relativamente alle modalità di rilascio del DMV/DE e relativa misurazione presentate, comprensive della proposta di miglioramento del sistema di controllo delle portate prelevate/portate rilasciate a valle, si valuta positivamente il progetto che prevede:

- PORTATA TOTALE BIDENTE A MONTE CAPTAZIONE: Misuratore a monte della traversa di captazione di Capaccio ed esecuzione di una specifica curva di taratura, per la conversione dell'altezza idrometrica attualmente misurata ed utilizzata solamente per la gestione tecnica degli apparati di prelievo;
- PORTATA PRELEVATA: Misuratore sulla condotta By-Pass/Potabilizzatore;
- PORTATA TOTALE BIDENTE A VALLE CAPTAZIONE: Misura monte - Prelevata;
- PORTATA TOTALE BIDENTE IN LOCALITA' SANTA SOFIA (Valore di solo confronto/verifica): Stazione Idrometrica Santa Sofia.

B. Relativamente al valore di DMV/DE da lasciar defluire a valle della captazione, si prescrive la presentazione da parte di Romagna Acque di una proposta progettuale per la ridefinizione sperimentale di un DMV/DE sitospecifico per il prelievo in oggetto, da inviare entro 6 mesi alla scrivente Area, elaborata ai sensi del DD 30/2017 della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, di approvazione delle "Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000". Nelle more della ridefinizione del valore di DMV/DE, tenuto conto delle condizioni stabili di stato ecologico e chimico BUONO del corpo idrico su cui insiste il prelievo, potranno essere mantenute le attuali condizioni di esercizio.

C. Relativamente alle Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, da prevedersi ai sensi dell'art. 94 del DLgs 152/06, alla luce dell'analisi effettuata dal proponente che ha evidenziato l'assenza di tali aree negli strumenti comunali interessati, si prescrive la presentazione da parte di Romagna Acque di una proposta di perimetrazione coerente con quanto disciplinato dal sopracitato art. 94 del DLgs 152/06 e delle norme del Piano di Tutela della Regione Emilia-Romagna (Capitolo 7), da inviare entro 4 mesi alla scrivente Area, al fine poter poi procedere alla verifica con le Amministrazioni Comunali coinvolte, per la predisposizione dei vincoli conseguenti.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE MODIFICATIVO/AGGIUNTIVO

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a., c.f. 00337870406, (cod. pratica FC05A0029)

**ART. 1 - DESCRIZIONE, UBICAZIONE E MODIFICHE DELLE OPERE (A SEGUITO DEL PROGETTO DI
EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DAL FIUME BIDENTE)**

1. Il manufatto di presa presente sul torrente Bidente consiste in una briglia in conglomerato cementizio armato realizzata trasversalmente all'alveo e ubicata poco più a valle del punto di confluenza tra il ramo del Bidente di Corniolo e quello del Bidente di Strabatenza. In mezzzeria alla briglia si trova una paratoia regolabile del tipo a "ventola" di larghezza pari a circa 3,0 m ed a fianco sulla sinistra una griglia grossolana a pettine (sempre di larghezza pari a circa 3,0 m) che comunica con un canale chiuso sottostante di derivazione realizzato all'interno del corpo della briglia. La paratoia "a ventola", tramite un circuito con pistone idraulico, può essere regolata in altezza in modo da permettere, durante i periodi di captazione, di derivare nel canale interno alla briglia la portata idraulica concessa, mentre in altri periodi, esempio i siccitosi estivi, di abbassarsi in modo che tutte le portate transitino direttamente a valle, "bypassando" l'opera di presa.

Il canale realizzato all'interno del corpo della briglia ha sezione rettangolare di larghezza 80 cm, altezza media di circa 1,80 m e lunghezza di 15 m. L'opera di derivazione è sezionabile grazie a una paratoia meccanizzata posta in un pozzetto ubicato sulla sponda sinistra del torrente. In corrispondenza del pozzetto il canale termina ed inizia una condotta in acciaio DN1000 che giunge fino all'impianto di sollevamento nel pozzo di derivazione.

2. L'opera di presa è sita in Comune di Santa Sofia (FC), in località Isola Capaccio, su pertinenza

idraulica del fiume Bidente, censito al fg. n. 48, fronte mapp. n.128; coordinate UTM RER X: 732140; y: 868100;

3. **progetto di efficientamento dell'impianto di sollevamento** - Per trattenere il pietrisco in prossimità dell'alveo fluviale prima che venga trasportato all'interno del pozzo di derivazione, il progetto prevede, al posto del pozzetto di sezionamento, di allungare il manufatto della briglia (e del canale di derivazione interno) per circa 2,65 m e di realizzare una nuova vasca in conglomerato cementizio armato all'interno del quale installare una stazione di grigliatura fine in grado di trattenere il materiale grossolano che, non venendo bloccato dalla griglia a pettine posta in alveo, tende ad essere trasportato dalla corrente fino al pozzo di derivazione. Il prolungamento della briglia verrà fatto mantenendo le stesse caratteristiche ed i medesimi ingombri interni ed esterni del manufatto esistente. La nuova vasca di grigliatura sarà completamente aperta con dimensioni interne di 4,00 m x 7,10 m ed altezza delle pareti di 2,60 m. Il manufatto sarà interrato e le pareti perimetrali sporgeranno fuori terra di circa 30 cm. L'opera sarà composta da due canali affiancati, larghi ciascuno 1,50 m e divisi da un setto interno largo 1 m, lungo i quali verranno installate due griglie meccanizzate. Per non ridurre la sezione idraulica dell'alveo del fiume e quindi per non creare possibili intralci al naturale deflusso delle portate di piena, il manufatto verrà posto all'interno della sponda sinistra, con le pareti di contenimento del versante che verranno realizzate con la medesima inclinazione del terreno della scarpata dell'alveo. Le griglie previste saranno del tipo "SAVECO" o equivalente, sub verticali a lamiera forata e permetteranno di bloccare il materiale grossolano. Tali pezzi meccanici saranno inclinati di 75°, con la zona di grigliatura, posta nella parte inferiore della macchina a contatto con la corrente, composta da una lamiera forata in acciaio inox AISI 304 con fori di 6 mm. L'altezza complessiva delle macchine sarà di circa 6,2 m. Solo la parte sommitale delle griglie in corrispondenza dei motori elettrici sarà a vista, il resto

sarà nascosto e bloccato all'interno delle pareti di contenimento del manufatto in modo tale da non essere sovrastato dalla forza delle acque in caso di piena. Le griglie saranno in grado di trattare una portata massima di 500 l/s (1.800 m³/h) cadauna con un battente minimo a monte di 1,3 m e la potenzialità complessiva della stazione sarà di 1.000 l/s, quindi con un sufficiente range di sicurezza rispetto alla portata di 700 l/s di progetto. Il materiale inerte grossolano bloccato alla base della griglia verrà rimosso grazie a una serie di spazzole pulitrici in acciaio inox installate su due catene rotanti a rulli azionate dal motoriduttore posto in sommità. Il materiale asportato verrà sollevato fino in cima alla griglia dove è presente un meccanismo di disimpegno del materiale grigliato costituito da un braccio con contro-spazzola in acciaio che recapita a una bocca di scarico a sua volta collegata ad una tramoggia di scarico finale. Da qui gli inerti, grazie ad una coclea, saranno allontanati e scaricati in alveo a valle della briglia. La vasca di grigliatura sarà sezionabile con una paratoia a comando manuale di dimensioni 800 mm x 1.000 (h) mm e avrà l'asta di manovra e il volantino smontabile per non creare un possibile ulteriore ostacolo al deflusso in caso di piene. Tutto il nuovo manufatto sarà dotato di un camminamento pedonale realizzato con elementi grigliati in PRFV in modo da rendere accessibile le parti elettromeccaniche ed evitare che corpi estranei quali rami o tronchi possano ostruire il manufatto stesso.

ARTICOLO 8 - DEFLUSSO MINIMO VITALE

E' fatto obbligo al concessionario di garantire il rispetto del DMV nella misura pari a l/s 540 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 830 in quello invernale.

ARTICOLO 9 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 391,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna, Ufficio Territoriale Forlì-Cesena (PGDG/2016/0183462 del 08/11/2022) per l'occupazione delle aree demaniali funzionali al prelievo e per la variante alla concessione codice pratica FC05A0029 denominato by-pass:
 - 1) La durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;
 - 2) Di stabilire in 24 mesi la durata dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione;
 - 3) L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali presentati. Il Direttore dei lavori dovrà presentare, a conclusione delle opere, dichiarazione di conformità al progetto oggetto di concessione.
 - 4) In particolare, il richiedente, nell'esecuzione dei lavori, dovrà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, D. Lgs. n. 81/2008, tenendo sollevata questo Servizi (Autorità idraulica) da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, dovrà essere preventivamente concesso dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;
 - 5) Per l'esecuzione di eventuali lavori di modifica del manufatto di presa esistente, il richiedente dovrà munirsi di regolare autorizzazione rilasciata dall'Amm.ne concedente. In

caso di necessità di intervento urgente di riparazione dell'opera di derivazione, la Ditta concessionaria è tenuta a dare all'UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta;

- 6) Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi, il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevarsi errate;
- 7) Il richiedente la concessione dovrà dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena, della data di inizio dei lavori, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio sopracitato, delle possibili turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento;
- 8) Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n.1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE);

- 9) Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta al Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) i soli lavori necessari a mantenere efficiente il manufatto di presa nella sua interezza, la sezione idraulica del corso d'acqua sgombra da sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione e/o materiale, sedimenti e occlusioni che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque. Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente. L'area a monte e a valle del manufatto di presa (briglia), per una lunghezza almeno pari a 10 metri, dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiali, detriti o rifiuti, che possano essere trascinati da eventuali piene, o dalla vegetazione, ai fini di favorire il naturale deflusso delle acque.
- 10) Resta per intero in capo al richiedente l'onere della corretta conservazione del manufatto di presa (briglia), la sua ispezione dopo ogni piena e la contestuale rimozione di ogni ostacolo al libero deflusso delle acque, la sua verifica di stabilità ed in particolare di ogni onere riguardante la sicurezza dell'opera e del suo utilizzo;
- 11) I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'ASTePC. è proibito gettare o abbandonare nel corso d'acqua rifiuti o materiali e/o prodotti;
- 12) Resta facoltà di questa Agenzia prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione, finalizzati all'ottimale gestione idraulica, di cui dovesse insorgere la necessità. Allo stesso modo nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato dalla concessione debba essere oggetto di lavori di sistemazione idraulica potrà essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e priva di qualunque materiale o manufatto;

- 13) Il ripristino ed il risarcimento di eventuali danni a terzi, conseguenti ai lavori o all'occupazione oggetto della presente concessione sono a carico del concessionario.

Condizioni generali

- a. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.
- b. b) L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.
- c. Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private, non di proprietà del richiedente, eventualmente necessarie per la realizzazione del nuovo manufatto (area di cantiere, stoccaggio materiali) dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari;
- d. Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione di Bollettini di vigilanza/allerta nel sito "Allerta Meteo Emilia Romagna" <https://allertameteo.regione.emiliaromagna.it/allerte-e-bollettini>, sarà cura del richiedente consultare tale documentazione che è reperibile presso il sito citato, oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;

- e. L'UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
- f. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);
- g. E' compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle occupazioni di che trattasi;
- h. In caso di mutamento della situazione di fatto o sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente;
- i. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90, che contro il presente provvedimento si potrà proporre ricorso, secondo le rispettive competenze, al Tribunale delle acque territoriale o al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 (sessanta)

giorni dalla pubblicazione del presente atto o dalla notifica dello stesso conformemente a quanto previsto dagli artt. 18, 140, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933;

j. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative in materia di trasparenza richiamate in parte narrativa.

2. Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare Area Tutela e Gestione Acqua (PG/2023/0050899 del 22/03/2023) il concessionario è tenuto a:

A. Relativamente alle modalità di rilascio del DMV/DE e relativa misurazione presentate, comprensive della proposta di miglioramento del sistema di controllo delle portate prelevate/portate rilasciate a valle, si valuta positivamente il progetto che prevede:

- PORTATA TOTALE BIDENTE A MONTE CAPTAZIONE: Misuratore a monte della traversa di captazione di Capaccio ed esecuzione di una specifica curva di taratura, per la conversione dell'altezza idrometrica attualmente misurata ed utilizzata solamente per la gestione tecnica degli apparati di prelievo;
- PORTATA PRELEVATA: Misuratore sulla condotta By-Pass/Potabilizzatore;
- PORTATA TOTALE BIDENTE A VALLE CAPTAZIONE: Misura monte - Prelevata;
- PORTATA TOTALE BIDENTE IN LOCALITA' SANTA SOFIA (Valore di solo confronto/verifica): Stazione Idrometrica Santa Sofia.

B. Relativamente al valore di DMV/DE da lasciar defluire a valle della captazione, si prescrive la presentazione da parte di Romagna Acque di una proposta progettuale per la ridefinizione sperimentale di un DMV/DE sitospecifico per il prelievo in oggetto, da inviare entro 6 mesi alla scrivente Area, elaborata ai sensi del DD 30/2017 della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, di approvazione delle "Linee guida per

l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000". Nelle more della ridefinizione del valore di DMV/DE, tenuto conto delle condizioni stabili di stato ecologico e chimico BUONO del corpo idrico su cui insiste il prelievo, potranno essere mantenute le attuali condizioni di esercizio.

- C. Relativamente alle Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, da prevedersi ai sensi dell'art. 94 del DLgs 152/06, alla luce dell'analisi effettuata dal proponente che ha evidenziato l'assenza di tali aree negli strumenti comunali interessati, si prescrive la presentazione da parte di Romagna Acque di una proposta di perimetrazione coerente con quanto disciplinato dal sopracitato art. 94 del DLgs 152/06 e delle norme del Piano di Tutela della Regione Emilia-Romagna (Capitolo 7), da inviare entro 4 mesi alla scrivente Area, al fine poter poi procedere alla verifica con le Amministrazioni Comunali coinvolte, per la predisposizione dei vincoli conseguenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.